



# **CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO**

*Casa Consortile della Legalità*

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

[www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it)

**3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE**

## **REGOLAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE A KM ZERO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.94 del 11/12/2024

## CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

### Schema - Regolamento del "Mercato agroalimentare a Km Zero"

#### **Articolo 1 – Finalità**

Il "Mercato agroalimentare a km zero" del Comune di Mazara del Vallo è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

Inoltre l'istituzione del Mercato ha come obiettivo la promozione del territorio e si propone come esperienza per i viaggiatori e i turisti.

In particolare il mercato nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
- promuovere l'agricoltura sostenibile quale modello economico e culturale caratteristico del territorio di Mazara del Vallo

Lo svolgimento del Mercato agroalimentare a km zero, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 e ss. mm. ii, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

#### **Articolo 2 – Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's

Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

La Legge 17 maggio 2022, n. 61 stabilisce le "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta".

### **Articolo 3 - Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Si definiscono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e

di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

#### **Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato agroalimentare a km zero si effettuerà su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Borgata Costiera, piazza del Popolo e aree limitrofe;

Dimensioni: posteggi aventi dimensione di 16 mq. (4x4 mt);

Giorni di svolgimento: il mercato si svolge di regola l'ultima domenica di ogni mese ma i giorni di svolgimento possono essere variati con apposito atto di Giunta;

Orari: inizio allestimento ore 6,30;

Inizio vendita ore 8,00;

Cessazione attività di vendita entro le ore 18,30;

Sgombero area entro le ore 20,30;

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato agroalimentare a km zero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani e provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio Comunale;

2. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

3. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

#### **Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato agroalimentare a km zero sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti: ☐ verdura fresca e secca;

- farine e preparati;
- frutta fresca e secca;
- succhi di frutta e di verdura;
- pasta e pasta ripiena;
- cereali;
- latte;
- yogurt;
- formaggi e latticini;
- uova;
- salumi;
- sottoli e sottaceti;
- prodotti da forno dolci e salati;
- confetture e marmellate;
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- olio e aceto;
- passate e pelati;
- condimenti e spezie;
- dolci;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante e fiori;
- carni fresche;
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati;
- piccoli animali da cortile.

#### **Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite**

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

#### **Art. 8 - Concessione all'utilizzo del posteggio**

Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato agroalimentare a km 0 di Mazara del Vallo.

La concessione ha la durata biennale ed è rinnovabile per la stessa durata.

La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio.

La concessione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, i dati relativi alle attrezzature di vendita, i dati identificativi del posteggio, le relative misure di ingombro, eventuali limiti o vincoli o divieti.

Il Comune si riserva la gestione di due posteggi per la promozione turistica del territorio con particolare riferimento al luogo in cui viene svolto il Mercato (Borgata Costiera) e per la promozione del marchio DeCO del Comune di Mazara del Vallo

#### **Art. 9 - Rilascio della concessione.**

La concessione all'utilizzo di un posteggio, all'interno del mercato agroalimentare a Km 0 riservato agli imprenditori agricoli, su area pubblica istituito dal Comune, viene rilasciata attraverso avviso pubblico.

Nell'avviso saranno individuate le modalità di presentazione delle domande con particolare riferimento ai criteri del presente articolo.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agroalimentare a Km 0 devono inviare al comune specifica domanda, contenente:

- Le proprie generalità;
- gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
- la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;
- la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
- l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);

- l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.

Il bando e relativa modulistica, predisposto dalla struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:

- pubblicato all'Albo on line del comune di Mazara del Vallo;
- inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
- inviato alle Associazioni degli utenti;
- diffuso tramite i canali web e social istituzionali del Comune di Mazara del Vallo e l'ufficio stampa.

Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria, al fine del rilascio delle concessioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo ex legge n. 241/1990.

La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio, con criterio di assegnazione a punti:

- sede produttiva azienda nel comune di Mazara del Vallo = 10 punti;  
sede produttiva azienda all'interno del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani = 8 punti;
- sede produttiva azienda nei comuni confinanti con il Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani = 4 punti;
- sede produttiva azienda fino a 20 km dal Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani = 3 punti;
- sede produttiva azienda oltre 20 e fino a 50 Km dal Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani = 2 punti;
- sede produttiva azienda oltre 50 km dal comune dal Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani = 1 punto;

Inoltre possono essere cumulati i seguenti punteggi:

- produzione biologica/biodinamica = 2 punti;
- vendita di prodotti con marchio DeCO del Comune di Mazara del Vallo: 3 punti
- vendita di prodotti con marchio o certificazioni di qualità (D.O.P. - I.G.P. - D.O.C. - D.O.C.G. - o altro) = 2 punti;
- vendita di prodotti realizzati sul territorio di Mazara del Vallo = 2 punti;

- impresa agricola sociale che impiega soggetti fragili (migranti, disabili, detenuti ecc.) = 2 punti;
- impresa agricola insistente su terreni confiscati alla criminalità organizzata = 2 punti;
- impegno a presenziare al maggior numero di mesi al mercato = 3 punti per un minimo di 6 mesi.

A parità di punteggio si procederà alla verifica dell'ordine di arrivo della domanda, in caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione a sorte.

L'esito delle domande sarà pubblicato entro 5 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria di assegnazione dei posteggi sul sito internet istituzionale, gli interessati sono invitati prenderne visione;

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.

#### **Articolo 10 – Gestione degli spazi commerciali**

La gestione del Mercato agroalimentare a km zero è assunta dal Comune di Mazara del Vallo. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

#### **Articolo 11 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio**

Il Comune attizzerà l'area che ospita il mercato con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica e per il primo periodo sperimentale si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CUP);
- concedere la fornitura dell'energia elettrica;
- predisporre punti per la raccolta dei rifiuti;
- servizi igienico sanitari e/o bagni chimici.

#### **Articolo 12 – Obblighi degli assegnatari di posteggio**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

### **Articolo 13 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi**

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Mazara del Vallo relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli Agricoltori.

### **Articolo 14 – Benessere degli animali**

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di aerazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili. Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita.

Le gabbie ed i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente.

### **Articolo 15 – Controlli e Sanzioni**

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007, della L. 61 del del 17//05/2022 e del presente Regolamento.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato. Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L. 61

## **Articolo 16 – Danni a Terzi**

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

## **Articolo 17 – Norme Finali**

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## **Articolo 18 – Allegati**

Planimetrie delle aree di mercato